

Alla cortese attenzione
della Spett.le Clientela

Circolare di Studio n. 76 del 09 Novembre 2020

Oggetto:

- PROROGA DELLA SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELL'IRAP CHE EMERGONO DALLE DICHIARAZIONI FISCALI PER I SOGGETTI CHE APPLICANO GLI ISA ATTRAVERSO IL DIFFERIMENTO DAL 30 NOVEMBRE 2020 AL 30 APRILE 2021 DEI TERMINI DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI.
- INTERESSATI ALLA PROROGA I SOLI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI SONO STATI APPROVATI GLI ISA, CHE DICHIARANO RICAVI O COMPENSI DI AMMONTARE NON SUPERIORE AL LIMITE STABILITO DAL RELATIVO DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (EURO 5.164.569) E CHE RISPETTANO LA DIMINUZIONE NEL PRIMO SEMESTRE 2020 DI ALMENO IL 33 PER CENTO DEL FATTURATO O DEI CORRISPETTIVI RISPETTO AL PRIMO SEMESTRE 2019.

PREMESSA:

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.203 del 14 agosto 2020 il **Decreto Legge n.104/2020**, che dispone **all'articolo 98** la **proroga di cinque mesi (per i contribuenti solari) del termine di versamento:**

- Della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

PROROGA:

Dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 (senza corresponsione di interessi)

A CHI SI APPLICA LA PROROGA:

La disposizione in argomento è subordinata al **rispetto contemporaneo** delle seguenti condizioni e si applica:

- ai soli **soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)** di cui

- all'art.9-bis del D.L. n.50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n.96/2017;
- ai soggetti **che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito**, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze (**pari ad euro 5.164.569**).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il "**regime forfetario**" di cui all'art.1, commi da 54 a 89 della Legge n.190/2014 e il **regime di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (**ex minimi**) di cui all'art.27, comma 1, del D.L. n.98/2011 (a condizione che svolgano attività economiche per le quali sono previsti gli ISA);
- presentano altre **cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA** (ad esempio inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.)

LA PROROGA SI ESTENDE AI SOCI E COADIUVANTI:

Le disposizioni si applicano anche ai **soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir** (D.P.R. n.917/1986 – società di persone, associazioni professionali e società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale), aventi i requisiti descritti sopra e quindi:

- Soci di società di persone
- Soci di società di capitali "trasparenti"
- Componenti di associazioni professionali;
- Coadiuvanti di imprese familiari soggetti Isa;
- Coniuge dell'impresa coniugale.

SOGGETTI ESCLUSI DALLA PROROGA E TENUTI AL RISPETTO DEI TERMINI ORDINARI:

- **Persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo** neppure tramite partecipazione a società di persone e/o ad associazioni "trasparenti";
- Contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per i quali **non sono stati approvati gli ISA**;
- **Contribuenti** che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per i quali **sono stati approvati gli ISA**, ma **che superano** il previsto

limite di ricavi o compensi per la loro applicazione stabilito in **euro 5.164.569**;

- I contribuenti che svolgono **attività agricole** e che sono **titolari solo di redditi agrari**.

VERIFICHE DA PREDISPORRE PER USUFRUIRE DELLA PROROGA E CONDIZIONE OGGETTIVA DA RISPETTARE:

- 1) L'attività esercitata deve rientrare tra quelle per le quali è stato **approvato il Modello ISA** e tale verifica può effettuarsi consultando le istruzioni generali agli stessi modelli che riportano l'elencazione completa dei **codici attività** relativi ai settori: agricoltura, manifattura, servizi, professionisti e commercio.
- 2) I **ricavi** di cui all'art.85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), **o compensi** di cui all'art.54, comma 1, del Tuir (D.P.R. n.917/1986) dichiarati nel **periodo d'imposta 2019 non devono essere superiori al limite stabilito**, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione (**corrispondente ad euro 5.164.569**) senza dimenticare che per **taluni Isa (BG40U** Locazione, valorizzazione, compravendita di immobili; **BG50U** Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici; **BG69U** Costruzioni e **BK23U** Servizi di ingegneria integrata) ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli ISA, i **ricavi** devono essere **augmentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali** valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del Tuir.
- 3) La **proroga spetta** esclusivamente **a condizione** che:
 - Nel **primo semestre dell'anno 2020**, l'ammontare del **fatturato o dei corrispettivi** sia **diminuito di almeno il 33%** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Attenzione: occorre seguire le indicazioni dettate con Circolare Agenzia Entrate n.9/E del 13/04/2020 laddove il **calcolo del fatturato e dei corrispettivi** da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale va compiuto prendendo a riferimento le **operazioni eseguite** nel primo semestre del 2019 e del 2020 e **fatturate o certificate** e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica dei mesi da gennaio a giugno, cui vanno sommati gli eventuali corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in tali mesi non rilevanti ai fini Iva.

La **data** da prendere a riferimento sarà quella di **effettuazione dell'operazione** che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la **data della fattura** e la **data del corrispettivo giornaliero**, mentre per la fattura differita è la **data dei DDT** o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

TRIBUTI OGGETTO DI PROROGA:

Ad essere trascinati nello slittamento sono **tutti i versamenti derivanti da Redditi 2020**, ovvero:

- Imposte dirette (**IRPEF** ed **IRES**), **imposte sostitutive** (per immobili in cedolare, per contribuenti forfetari ed in regime di vantaggio etc.);
- **IRAP**;
- **INPS** (Gestione Separata e versamenti oltre il minimale per Artigiani e Commercianti);
- Ogni altro versamento determinato in sede di Redditi 2020.

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento.